



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI MILANO

SEZIONE 12

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PIZZO	CARLO	Presidente
<input type="checkbox"/>	DI MARTINO	GIOVANNI	Relatore
<input type="checkbox"/>	LUCIDO	GIANFRANCO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 2853/08
 depositato il 12/05/2008
 - avverso la sentenza n° 450/08/2007
 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di MILANO
 proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO MILANO 1

difeso da:

NORO STEFANO
VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati:

AVVISO SOSPENSIONE RIMBORSO I.V.A. 2006

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 2853/08

UDIENZA DEL

16/02/2009

ore 15:00

SENTENZA

N°

24/12/09

PRONUNCIATA IL:

16.02.09

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

19.03.09

Il Segretario
Aminio Pirelli



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con rituale ricorso in appello, L'Agenzia delle Entrate-Ufficio di Milano 1- impugnava la sentenza N.450/08/07 della Commissione Tributaria di Milano che, in accoglimento del ricorso avanzato dalla Soc. Limited con sede in Dublino(Irlanda), rappresentata fiscalmente in Italia dalla Soc.P.M.I Consulting s.r.l., aveva accolto la domanda di rimborso IVA per Euro 160.000,00= relativa all'anno 2006, disponendo il detto rimborso con la compensazione delle spese del giudizio.

Riteneva l'Ufficio nei propri motivi che la sospensione del suddetto rimborso IVA, come già eccepito negli atti di prime cure, era dovuta alla irregolarità della nomina, da parte della contribuente, del rappresentante fiscale per l'Italia, nonché dalla maggiore richiesta di rimborso rispetto alle fatture prodotte. Di contra l'appellata sosteneva di avere regolarmente adempiuto ad essa nomina in base allo art.1, co.4°, del DPR 441/97 e di avere stornato la fattura N.39 del 13/06/2005 dalla richiesta di rimborso. Faceva altresì presente che a garanzia del rimborso aveva anche consegnato



all'Agenzia delle Entrate una fideiussione di Euro 2944,00= stipulata con la Banca Popolare di Sondrio, successivamente rinnovata alla scadenza di dodici mesi stante il mancato rimborso.

Eccepciva altresì la contribuente che già per gli anni 2004 e 2005 aveva ottenuto i rimborsi IVA, dopo le opportune verifiche dall'Agenzia delle Entrate di Arona, nella cui località aveva la sede legale il rappresentante fiscale, trasferitosi poi in Milano. Secondo l'appellata doveva quindi considerarsi del tutto pretestuoso il diniego di esso rimborso, non considerando valida la comunicazione tramite il mod.AA7/7 del rapporto di rappresentanza fiscale tra la società italiana e quella irlandese , così come previsto dallo art.35 del D.P.R. 633/72.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Discussa la vertenza in pubblica udienza alla presenza delle parti che ribadivano le loro posizioni, ritiene questo Collegio che la sentenza impugnata debba essere confermata e non merita censura alcuna.

In effetti la nomina del rappresentante fiscale è regolarmente avvenuta, dato che l'art.1, co° 4, del D.P.R. 441/97 espressamente prevede che il



rapporto di rappresentanza può risultare da atto pubblico, da scrittura privata registrata, da lettera annotata, in data anteriore a quella in cui è avvenuto il passaggio dei beni, in apposito registro presso l'Ufficio IVA competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante o del rappresentato, ovvero da comunicazione effettuata all'Ufficio IVA con le modalità previste dallo art.35 del decreto del Presidente della Repubblica N.633/72, sempre che di data anteriore al passaggio dei beni.

Dalla documentazione di cui al ricorso introduttivo della contribuente, risulta del tutto evidente che la stessa si è avvalsa di quest'ultima modalità previo utilizzo del mod.AA7/7 così come previsto dallo art.35 del D.P.R. 633/72. Per quanto concerne la maggiore richiesta del rimborso IVA, pure eccepita dall'Ufficio, risulta da prova documentale in atti che la fattura N.39 del 13/06/05 non è stata considerata dalla resistente.

Occorre infine evidenziare che l'Ufficio non ha dato prova alcuna circa la nomina del rappresentante fiscale in epoca successiva al passaggio dei beni di cui alla richiesta di



rimborso in atti.

Per quanto concerne le spese del giudizio si ritiene giusto compensarle tra le parti, tenuto conto della materia trattata e dei criteri diversi di interpretazione della fattispecie.

P. Q. M.

La Commissione conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate.

Milano 16/02/2009

IL RELATORE

(Giovanni Di Martino)

IL PRESIDENTE

(Carlo Pizzo)